

BOZZA PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 – Priorità 3. Attivazione dello strumento di sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura – adesione al "GRUPPO DI AZIONE LOCALE PESCA Magna Graecia Società Consortile a Responsabilità Limitata" o anche, in forma abbreviata, "G.A.L. PESCA Magna Graecia s.c.ar.l." - Costituzione in forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata Pubblico/Privata - Sottoscrizione e acquisizione quote di partecipazione al capitale sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- l'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 prevede che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto;
- con la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- con Delibera n. 78 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021 recante "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" è stata approvata, in particolare, al punto 2.4., la Programmazione FEAMPA;

- con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022 è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027;
- con il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate: in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale – Agenzia Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- con il Decreto del MASAF n. 0069969 del 14 febbraio 2022 reca la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- Il Programma Operativo Nazionale prevede che le Regioni siano Organismi Intermedi per la gestione diretta di alcune priorità e di parte dei fondi assegnati al Programma nel suo insieme, in quanto esse garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale;
- in data 19 aprile 2023 è stata acquisita l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province sullo schema di decreto ministeriale recante “Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027”;
- con Decreto del MASAF n. 0233337 del 04 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 prevede, nell'ambito della Priorità 3 - *“Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura”* - obiettivo Specifico 3.1 - *“Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura”*,

l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dagli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dagli artt. 29-30 del Reg. (UE) n.1139/2021;

- la Regione Campania, per il proprio territorio di riferimento, è designata a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEAMPA ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 1060/2021;
- la Giunta regionale, con la Delibera 454 del 26 luglio 2023, ha dato mandato al Dirigente pro tempore dell'UOD 500709 "Caccia Pesca ed Acquacoltura" della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione gruppi di azione locale nel settore della pesca (GAL Pesca) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui al PO FEAMPA 2021-2027;
- con Decreto dirigenziale dell'01/08/2023 n. 449, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione dei GAL Pesca, delle strategie di sviluppo locale e per il sostegno preparatorio;
- con Decreto dirigenziale dell'11/09/2023 n. 325 è stato istituito il Comitato di selezione dell'OI (CSOI) per le istruttorie delle istanze dei Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca GAL Pesca, delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD e per l'erogazione del sostegno preparatorio;
- con nota MASAF - Segreteria - Prot. Uscita N.0580354 del 19/10/2023 è stata comunicata, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, la chiusura della consultazione per iscritto, avviata con nota prot. n. 0559696 del 10/10/2023, e l'approvazione del Piano Finanziario FEAMPA della Regione Campania;
- Che con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 5 dell'11/01/2024 recante "FEAMPA 2021- 2027 Approvazione graduatoria, strategie di sviluppo locale ed ammissibilità sostegno preparatorio dei GAL PESCA" è stata approvata la graduatoria dei GAL Pesca e delle relative strategie di sviluppo locale (CLLD) come di seguito riportato seguente tabella:

N .	Gal Pesca	Punteggio	Contributo Pubblico Sostegno preparatorio	Contributo Pubblico Attuazione Delle Operazioni	Contributo Pubblico Gestione, Sorveglianza, Valutazione ed Animazione	Totale Contributo Pubblico
1	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
2	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
3	Magna Graecia	64,00	53.209,23	2.653.104,00	663.276,00	3.369.589,23

Considerato che

- Il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 prevede, nell'ambito della Priorità 3 - *“Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura”* - obiettivo Specifico 3.1 - *“Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura”*, l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dagli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dagli artt. 29-30 del Reg. (UE) n.1139/2021;
- Mediante il CLLD si intende sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso la costituzione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale, l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali;
- Come già avvenuto nel periodo di programmazione 2014-2020, l'implementazione dell'OS 3.1 è affidata agli Organismi Intermedi che, pertanto, sono responsabili delle procedure di selezione CLLD per il proprio territorio di riferimento;
- L'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali atte a:
 - o migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e interne interessate dalla presenza di attività riguardanti il comparto ittico, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
 - o promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
 - o promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
 - o promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.
- Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai Gruppi di Azione Locale (GAL Pesca) ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1060, composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici, che privati, che presentino caratteristiche di cui ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Avviso;

Preso Atto che

- il partenariato pubblico-privato del Gal PESCA Magna Graecia è composto dai seguenti Comuni: Agropoli, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Sapri, e soggetti privati riportati nell'allegato 1;
- che l'Accordo di partenariato pubblico-privato del Gal Pesca Magna Graecia è lo strumento per la realizzazione dell'allegata strategia locale (di seguito anche solo SSL) (allegato 2);

Dato Atto che

- il percorso di concertazione e animazione territoriale posto in essere per la costruzione del Partenariato del Gal Pesca Magna Graecia è stato particolarmente complesso in quanto, per la prima volta, ha coinvolto il territorio che va da Agropoli e Sapri unificando in un unico percorso i due Flag della programmazione 2014/2020 e undici porti (Agropoli, San Marco di Castellabate, Agnone- Montecorice, Pollica-Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro-Centola, Marina di Camerota, San Giovanni a Piro-Scario, Santa Marina- Policastro Bussentino, Sapri);
- tale complessità ha imposto un atto di responsabilità da parte dei Sindaci che, per non vanificare il lavoro messo in campo in termini di accordo di Partenariato e Strategia del Gal Pesca Magna Graecia hanno sottoscritto il 19.10.2023 gli atti necessari alla candidatura sul bando regionale in scadenza il 23 ottobre 2023;
- si tratta di un percorso che metterà a disposizione del settore del mare e della pesca uno strumento per lo sviluppo finanziato dal PO FEAMP 2021-2027 di importanza cruciale per un territorio come il nostro dove il mare e la pesca sono una risorsa preziosa;

Ritenuto

- che l'adesione del Comune di Camerota al GAL Pesca Magna Graecia è necessaria al fine di rispondere agli interessi delle filiere ittiche e delle filiere complementari del territorio comunale e agli obiettivi della predetta SSL;
- Che l'Amministrazione comunale di Camerota, intendendo rafforzare il proprio impegno a favore delle iniziative economiche e valorizzare e potenziare lo sviluppo sociale, economico e turistico del distretto territoriale, ha aderito al partenariato pubblico privato istituzionale rappresentato dal GAL Pesca denominato Magna Graecia quale strumento funzionale alla creazione di una più ampia rete di relazioni istituzionali, comunitarie e territoriali, facilitando l'ingresso di soggetti pubblici e privati capaci di generare economia, sviluppo e crescita sociale;
- che il partenariato pubblico privato è stato formalizzato dando vita all'Associazione di promozione sociale GAL Pesca Magna Graecia e sede legale in Pioppi di Pollica, il cui statuto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate e inoltrato ai competenti uffici della Regione Campania;
- che la struttura incaricata della Regione Campania con nota dell'8 maggio 2024 ha invitato il GAL Pesca Magna Graecia ad assumere la forma giuridica di Scarl;

Considerato

che il GAL PESCA MAGNA GRECIA, in attuazione della richiesta della Regione Campania, ha avviato una preliminare analisi di fattibilità tecnica ed economica in merito all'idoneità della società consortile a responsabilità limitata per l'attuazione della SSL presentata ed approvata dall'organismo intermedio Regione Campania;

Ritenuto che la forma associativa s.c.a.r.l. sia lo strumento idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà d'azione fra soci e miglior coordinamento e sinergia nelle attività di indirizzo e controllo, nonché di agevolare il reperimento di risorse finanziarie senza gravare sulla finanza comunale, operando con una propria autonomia giuridica, finanziaria e patrimoniale e assicurando, nel contempo, in modo trasparente ed efficace, l'attuazione del principio della porta aperta;

Considerato che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare, a:

1. l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
2. l'art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.175/2016, recante la disciplina sulle società a partecipazione pubblica, l'atto deliberativo con cui una P.A. costituisca o partecipi, anche indirettamente, ad una società a partecipazione pubblica già costituita richiede:

- *“ad eccezione dei casi in cui ciò non avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative”*(...) un'analitica motivazione *“in ordine alla necessità della società per il*

- perseguimento delle finalità istituzionali (...), evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria(...)", oltre che "(...)della compatibilità della scelta stessa con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese" (commi 1 e 2);*
- l'invio all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'esercizio, ove si tratti di atto lesivo delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, dei poteri di cui all'art. 21-bis della L.n.287/2010 e, per gli Enti Locali, alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti ai fini dell'esercizio di un controllo "*in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2(...), nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*", attraverso un parere da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, cui è subordinata l'efficacia del suddetto atto deliberativo, se positivo o non reso nel termine anzidetto e, se in tutto o in parte negativo, superabile dall'Ente che intenda comunque procedere con l'operazione societaria, solo con "*analitica motivazione delle ragioni per le quali intenda discostarsene, ragioni di cui deve dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale*"(commi 3 e 4).

Considerato che

- in relazione al controllo spettante alla Corte dei Conti vi è l'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (Deliberazione n. 16SSRRCO/QMIG/2022) e che "*L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli, invece, per i quali la legge non ne impone la trasmissione, in quanto non ricompresi nell'alveo applicativo della norma richiamata*"(Deliberazione n.19SSRRCO/QMIG/2022);
- tuttavia, proprio in relazione all'obbligo di esame da parte del giudice contabile ex art. 5 TUSP, della scelta di un Ente Locale di acquisto di una quota di capitale di un GAL costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.), si è registrata difformità di orientamento tra le diverse Sezioni di Controllo regionali laddove, in

particolare, la Sezione di Controllo per la Puglia (Deliberazione n.148 del 6 novembre 2023, in linea con la Sezione di Controllo per il Veneto- Deliberazioni nn.13 e 157/2023), ha ritenuto che la partecipazione pubblica al GAL per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale per il perseguimento delle finalità istituzionali integri una partecipazione essenziale che avviene in conformità ad espresse previsioni legislative, pertanto rientrante nel regime derogatorio di cui al citato art 5, comma 1, primo periodo, Tusp (...”*ad eccezione dei casi in cui ciò non avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative*”) e la Sezione di Controllo per la Toscana (Deliberazione 21 novembre 2023, n. 207/PASP), secondo cui dalle disposizioni euro-unitarie che individuano nei GAL lo strumento per il partenariato nello sviluppo locale (artt. 32 e 34 Reg. UE n. 1303/2013) emerge, di fatto, una libertà di forme giuridiche per la costituzione dei predetti soggetti, che quindi esclude la riconducibilità del provvedimento di costituzione o adesione al suddetto regime derogatorio del TUSP;

- che si ritiene precauzionalmente sottoporre, nel rispetto del citato art. 5 del TUSP, al controllo della Sezione di Controllo per la Campania la presente deliberazione, il cui schema è stato oggetto di consultazione pubblica mediante avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

Considerato che

- lo scopo statutario del costituendo GAL PESCA MAGNA GRAECIA s.c.a.r.l., società priva di fini di lucro, è l’istituzione di un organismo comune per garantire ed attuare politiche di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico dell’area costiera di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento tra i molteplici soggetti di natura pubblica e privata che lo costituiscono, per assicurare il perseguimento delle finalità condivise derivanti dall’integrazione tra attività produttive ed altre attività locali, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali e corrispondente alla SSL, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale ai soggetti aderenti per l’attuazione della SSL;
- il costituendo GAL PESCA MAGNA GRAECIA s.c.a.r.l. si propone, altresì, tra i suoi obiettivi statuari, di contribuire al raggiungimento della Priorità 3 - Obiettivo Specifico 3.1 “*Contribuire a consentire un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura*” relativa agli artt.31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e artt. 29-30 del Reg. (UE) n. 2021/1139, che prevede lo strumento locale di tipo partecipativo, a tal fine intraprendere ogni attività prevista per

l'attuazione delle suddette finalità sopra ed altra azione contemplata da programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con tali obiettivi;

- ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 267/2000 spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- che il Comune di Camerota in considerazione della forte vocazione all'attività della pesca nei comuni costieri, ha tutto l'interesse a valorizzare le competitività nel settore della pesca e dell'economia Blu, sino ad ora poco supportato da finanziamenti e normative specifiche, utilizzando lo strumento del GAL che viene privilegiato, come sopra indicato, dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA 2021/2027), per la crescita sociale ed economica del territorio di riferimento agevolando le attività produttive e le ricadute occupazionali soprattutto nella fascia della popolazione più giovane;
- che la compatibilità del GAL con i fini istituzionali comunali emerge dalla "essenzialità e necessità" dello stesso per accedere a fondi comunitari, rendendo insindacabile sotto il profilo della stretta necessità, e quindi dell'interesse pubblico, la presente Deliberazione (cfr. Corte Conti, Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n.232/2023PASP);

Considerato che l'art. 5 del d. lgs. n. 175/2016 disciplina in modo dettagliato, nei primi due commi, gli obblighi motivazionali gravanti sulla Pubblica Amministrazione allorché individui nello strumento societario il modello adeguato al raggiungimento dell'interesse pubblico, richiedendo la motivazione all'amministrazione, sebbene attenuata per come innanzi precisato, in ordine:

1. alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4;
2. alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
3. alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Considerato che in merito alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali:

- la costituzione della s.c.a.r.l. è linea con i vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e con quelli finalistici (art. 4 TUSP), atteso che le amministrazioni pubbliche possono costituire esclusivamente società, anche consortili, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e che l'art. 4, comma 6, TUSP, fa salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 e che la specifica forma giuridica della s.c.a.r.l. da adottare per il GAL PESCA MAGNA GRAECIA è compatibile con la disciplina del TUSP già in sede legislativa, attenuando, conseguentemente, l'onere motivazionale dell'Ente, richiesto dall'art. 5 del TUSP in ordine a questo profilo (cfr. Corte dei Conti, Sezione Controllo Toscana, Deliberazione n. 207/2023/PASP);
- la partecipazione ad una società mista pubblico-privata, di diritto italiano, attraverso il coordinamento delle attività dei soci, diretta alla realizzazione e gestione della strategia di sviluppo locale per:
 - a) migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e interne interessate dalla presenza di attività riguardanti il comparto ittico ed in particolare di quelle aree che si stanno spopolando;
 - b) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
 - c) promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
 - d) promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

ha una ricaduta positiva sull'economia locale e sul rafforzamento del ruolo istituzionale del Comune quale attore delle politiche sociali ed economiche sul territorio di riferimento e della comunità amministrata, oltre che di politiche sinergiche di distretto;

- la società avrà sede in Italia, nel territorio comunale di Pollica (SA) e sarà dotata di un capitale sociale, risultante dalla valutazione compiuta nell'atto costitutivo della società, fissato nella misura di euro 20.100,00 (Ventimilacento virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile (v.allegato prospetto quote)

Considerato altresì che

- in merito alla sostenibilità finanziaria, intesa come capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale; ossia la capacità di adottare *“un modello organizzativo e operativo idoneo a generare ricavi che remunerino i fattori produttivi utilizzati”* (cfr. Sezioni Riunite, in sede di controllo, n. 16/2022), è stato

elaborato un Piano Economico Finanziario 2024/2029 di cui all'allegato 3, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che è accompagnato da proiezioni economico-finanziarie che restituiscono valutazioni sui principali aspetti gestionali.

- In merito alla convenienza economica, la scelta dello strumento della società nella forma giuridica della s.c.a.r.l rappresenta una soluzione funzionale rispetto alle esigenze e agli obiettivi di integrazione decisionale strategica dei Comuni facenti parte del Cilento costiero (profilo dell'efficacia) e del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). Tutti gli indicatori riportati nell'allegato Piano Economico Finanziario 2024/2029 e dell'allegata SSL a cui si rimanda per un'analisi più puntuale, insieme alle argomentazioni riportate in narrativa della presente deliberazione, giustificano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della scelta del modello s.c.a.r.l.
- In merito al criterio della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, l'analisi si è spostata sui processi amministrativi e aziendali. E' stata valutata la capacità dei processi di realizzare gli obiettivi prefissati senza il sostenimento di costi maggiori rispetto a quelli stimati, tenendo conto che gli interventi correlati agli obiettivi sono etero finanziati e soggetti a monitoraggio di controllo dell'Organismo intermedio e delle Autorità di gestione, come innanzi specificato;
Infine, la scelta dello strumento societario per l'attuazione della SSL scaturisce dalle considerazioni in merito alle tipologie di interventi dell'ente locale può adottare per sostenere lo sviluppo locale, sostanzialmente di tre tipi:
 - a) Intervento diretto: il Comune direttamente interviene mediante l'utilizzo di risorse proprie, per il tramite della propria struttura, con prevedibili implicazioni organizzative e gestionali;
 - b) Intervento indiretto: il Comune accede a finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei, anche con compartecipazione, vincolati alla realizzazione di specifici obiettivi selezionati in relazione alle valutazioni del soggetto erogatore; gli interventi sono attuati per il tramite della struttura comunale, con prevedibili implicazioni organizzative e gestionali;
 - c) Partenariato pubblico-pubblico o pubblico-privato: il comune in collaborazione di soggetti pubblici e privati propone una strategia concertata di sviluppo territoriale (es. GAL, Patti di sviluppi locali, Patti territoriali, ecc.), avvalendosi di collaborazioni altamente professionali, specialistiche ed istituzionali, senza comportare ricadute sull'organizzazione e il bilancio comunale, per la realizzazione della SSL;
- In modo particolare, i piccoli Comuni, e quindi anche gran parte di quelli facenti parte del G.A.L. PESCA MAGNA GRAECIA, non possono optare per il modello dell'intervento diretto

ed indiretto per l'attuazione di una strategia di sviluppo, in quanto il primo sconta l'esiguità delle risorse finanziarie (umane e strumentali) proprie rispetto all'esigenze territoriali e il secondo è uno strumento rigido rispetto allo sviluppo integrato e coordinato del territorio, che in ogni caso risente della ridotta capacità amministrativa;

Ritenuto,

quindi, che la scelta di costituire una S.c.a.r.l. risiede nel fatto che la stessa consentirà una migliore unitarietà di azione, di indirizzo e strategia nella gestione delle iniziative economiche volte a valorizzare e potenziare lo sviluppo sociale, economico e turistico del distretto territoriale e di essere anche in linea con le richieste della Regione Campania;

Considerato

ancora che la s.c.a.r.l. è stato ritenuto il modello organizzativo del partenariato pubblico privato più rispondente alle esigenze dei Comuni per l'attuazione della SSL in quanto consente di:

- a) organizzare la partecipazione pubblica in modo efficiente, efficace ed economico, assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla gestione delle risorse finanziarie comunitarie e di migliore promozione delle correlate iniziative economiche volte a valorizzare e potenziare lo sviluppo sociale, economico e turistico dell'ambito territoriale di riferimento, in quanto lo strumento societario prescelto assicura la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria anche per quanto riguarda la struttura operativa la cui dotazione organica è stata determinata attraverso il confronto con realtà ed esperienze similari, attraverso un'analisi di benchmark, già presenti nel territorio cilentano sia per le spese di gestione stimate in Euro 663.276,00 rispetto ad un plafond di finanziamenti attesi per euro 2.653.104 per gli obiettivi meglio specificati nel piano economico finanziario (allegato 3), con una percentuale di incidenza pari al 25%;
- b) sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono quelle - tra tutte le forme giuridiche previste dall'ordinamento giuridico a tale scopo - da un lato, più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d'altro lato, in grado di garantire la completa autonomia del patrimonio e della responsabilità del soggetto giuridico partecipato rispetto ai soci, oltre alla possibilità dell'ente di uscire dalla compagine societaria. La comparazione con altre forme di collaborazione, quali ad es. le Fondazioni di partecipazione o le Associazioni, ha fatto prevalere la scelta della forma societaria a responsabilità limitata per poter garantire sia la personalità giuridica che l'autonomia. Il funzionamento della s.c.a.r.l. è difatti regolato in modo dettagliato dal codice civile (norme

in materia di società); la s.c.a.r.l. offre le garanzie tipiche di una società di capitale; in particolare i soci non corrono particolari rischi di natura patrimoniale, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta; la forma societaria prescelta è inoltre dotata di tutti gli strumenti per la gestione di attività e progetti di rilevante entità economica quale l'attuazione della strategia di sviluppo locale affidata al GAL PESCA Magna Graecia, oltre ad essere la formula migliore nell'ottica di un partenariato pubblico privato. Si evidenzia inoltre che la s.c.a.r.l. rappresenta la forma giuridica che permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo dell'andamento economico, la completa e rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese e, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal D.Lgs. 175/2016;

- c) favorire il reperimento delle risorse finanziarie specifiche senza gravare sulle finanze comunali, superando le criticità correlate ai modelli di intervento diretto ed indiretto innanzi esposte;

Considerato che sono stati minimizzati i costi di funzionamento dell'organismo partecipato prevedendo tra l'altro che nessuna retribuzione sia prevista per i componenti degli organi amministrativi e della struttura organizzativa costituita da figure professionali essenziali all'attuazione della strategia individuate, tra l'altro nell'avviso regionale innanzi riportato, come meglio specificato nell'allegato PEF 2024/2029;

Considerato che è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria della s.c.a.r.l. in quanto per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni connesse all'attività principale, nonché assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma, concedendo le adeguate garanzie, reali o personali, nel rispetto delle norme di legge in materia, e in autonomia patrimoniale rispetto al comune socio partecipante;

Rilevata pertanto la conformità alla normativa vigente della costituzione di un soggetto societario con il seguente oggetto sociale; valorizzazione delle produzioni locali, tutela ambientale e paesaggistica, integrazione tra le diverse attività economiche riferite a comparti produttivi e di mercato differenti e le attività del territorio;

Contribuire a consentire economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e relativa agli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e artt. 29-30 del Reg. (UE) n. 2021/1139 che prevede lo strumento locale di tipo

partecipativo; implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e interne interessate dalla presenza di attività riguardanti il comparto ittico, in particolare di quelle che si stanno spopolando; Promozione di una maggiore qualità della progettazione locale al fine della partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali; il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere a finanziamenti comunitari.

Considerato ancora che il presente atto è compatibile con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSPP, come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
 - a) sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
 - b) favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
 - c) distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
 - d) incida sugli scambi tra Stati membri;

Rilevato che l'acquisizione della partecipazione nella nuova società non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese, poiché il Comune non versa nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal TFUE;

Dato atto che il presente schema di atto deliberativo è stato a consultazione pubblica dal 23.07.2024 al 07/08/2024 ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale dell'Ente per consentire la successiva definitiva approvazione in Consiglio comunale;

Ribadito che

- l'obiettivo generale che si intende perseguire è quello di costituire rapporti di relazione e collaborazione tra le istituzioni locali, il mondo della ricerca, del sistema della conoscenza, della consulenza e della formazione professionale, gli operatori delle filiere ittiche del territorio e delle filiere complementari, tra cui il turismo. La Società è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento tra i molteplici soggetti di natura pubblica e privata che costituiscono il **GAL PESCA MAGNA GRAECIA**, per assicurare il perseguimento delle finalità condivise derivanti dall'integrazione tra attività produttive ed altre attività locali, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. Avvalendosi delle attività degli enti di natura pubblica e dei soggetti di natura privata, del loro *know how* e della loro conoscenza del tessuto territoriale, economico e sociale di riferimento, la Società Consortile attuerà l'oggetto sociale, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale ai soggetti aderenti.
- La Società consortile ha per oggetto la realizzazione della strategia di sviluppo locale del "**GAL PESCA MAGNA GRAECIA Soc. Consortile a r.l.**" delineata all'interno di un "Piano di Azione" CLLD nel rispetto della Priorità 3 Obiettivo Specifico 3.1 "Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura" relativa agli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e artt. 29-30 del Reg. (UE) n. 2021/1139 che prevede lo strumento locale di tipo partecipativo. L'attuazione di interventi nell'ambito dello sviluppo del territorio sul quale insiste il **GAL PESCA MAGNA GRAECIA** volti in particolare alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra le diverse attività economiche riferite a comparti produttivi e di mercato differenti e le attività del territorio”.

Ribaditi altresì i significati vantaggi strategici per la comunità amministrata e le attività economiche presenti e future derivanti dalla partecipazione a una nuova società per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra espresse;

Considerato che la scelta di partecipare alla S.c. a r.l. non comporta per il Comune oneri finanziari, ad eccezione della sottoscrizione di una quota del capitale iniziale della S.c. a r.l.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi competenti;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti

VISTI

- Il D. Lgs n. 267/2000.
- Il D. Lgs. n. 175/2016;

DELIBERA

1. **di approvare** tutte le premesse che precedono, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. **di esprimersi** a favore:
 - a. della costituzione del GAL PESCA Magna Graecia sotto forma di Scarl GAL PESCA MAGNA GRECIA con sede legale in Pollica (SA) Frazione Pioppi presso il palazzo Vinciprova, per l'attuazione della strategia di sviluppo locale perseguita dal "**GAL PESCA MAGNA GRAECIA**" sul territorio di riferimento **costituito da tutti o parte dei territori dei comuni di Agropoli, Ascea, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati.**
 - b. della sottoscrizione e liberazione in denaro della quota del 4,99(%)_ (corrispondente ad € 1.000) del capitale sociale iniziale (pari ad €20.100,00) di pertinenza del Comune di Castellabate;
3. **del versamento** del 25% della quota sottoscritta in denaro all'atto di costituzione della società;
4. **di approvare** lo schema di Statuto e atto costitutivo della società Gruppo di Azione Locale Magna Graecia SCARL, autorizzando il Sindaco e il notaio in sede di rogito ad apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie (All. 1);
5. **di dare atto** che tutte le spese inerenti alla costituzione della società, oltre che quelle accessorie, sono a carico della Società medesima;
6. **di dare atto** che l'impegno della spesa necessaria per la sottoscrizione della quota del capitale sociale iniziale troverà copertura sul Capitolo_____ "*Acquisizione di partecipazioni*" iscritto al titolo 3 della spesa del Bilancio di previsione 2024-2026, stanziato con apposita variazione di bilancio prevista all'ordine del giorno di questa stessa seduta del Consiglio Comunale;
7. **di approvare**, come parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti allegati:
 - a. Atto costitutivo e Statuto della società (All.1);
 - b. Ripartizione del capitale Sociale (All. 2);
 - c. PEF 2024-2029 della Scarl (All. 3);

8. **di inviare** la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;
9. **di pubblicare** il presente atto sulla Sezione “*Amministrazione Trasparente*” del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in Enti Controllati – società partecipate e in Provvedimenti;
10. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 s.m.i, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali per come in narrativa riportato.